R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 90/2026

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63340 del registro di Segreteria, proposto, contro l'INPS e il Ministero della Giustizia, da -, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S) del Foro di Palermo, Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D) del Foro di Palermo, con studio nella via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, PEC: simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it, o al seguente numero di fax: 091/7794561,

ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio;

UDITA, nella pubblica udienza del 17 settembre 2026, l'avv. Micheli per l'INPS, nessuno comparso per le altre parti;

ritenuto in

FATTO

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota di rendimento della pensione pari al 2,44% per il periodo in quota A, con conseguente corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla

differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole.

Entrambe le Amministrazioni si sono costituite in giudizio, rappresentando di avere soddisfatto la pretesa del ricorrente, che ha depositato note di memoria confermando “di aver ricevuto il beneficio ma soltanto con il cedolino di agosto 2026”.

Considerato in

DIRITTO

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dalla documentazione in atti, risulta che l’INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente.

La difesa del ricorrente, preso atto degli esiti della lavorazione e dei dati di calcolo contenuti nella determina sopravvenuta, ha dichiarato di ritenersi soddisfatta e di non avere ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

adempimento.

Pertanto, preso atto di tale adesione e non emergendo ulteriori profili di contestazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio sono integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso

in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Firenze, in esito all'udienza pubblica del 17 settembre 2026.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 02/10/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)